

Ottobre  
2022



# [ Professionista HDI – Lex ]

**Contratto di Assicurazione per la Responsabilità Civile Professionale  
per gli Avvocati**

Tale prodotto è stato redatto secondo le linee guida del Tavolo tecnico ANIA-Associazioni Consumatori-Associazioni Intermediari per contratti semplici e chiari

HDI ASSICURAZIONI S.P.A. è parte del Gruppo Talanx

**talánx.**

**PROFESSIONISTA HDI – LEX**  
**CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE****INDICE**

1. DEFINIZIONI.....	2
2. NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE .....	3
2.1 – Decorrenza dell'Assicurazione e pagamento del Premio.....	3
2.2 – Durata e proroga dell'Assicurazione.....	3
2.3 – Regolazione Premio.....	3
2.4 – Recesso in caso di Sinistro.....	3
2.5 – Modifiche dell'Assicurazione.....	3
2.6 – Altre Assicurazioni.....	3
2.7 – Dichiarazioni sui rischi assicurati.....	3
2.8 – Aggravamento del Rischio.....	3
2.9 – Diminuzione del Rischio.....	4
2.10 – Oneri fiscali.....	4
2.11 – Rinvio alle norme di legge.....	4
2.12 – Foro competente.....	4
2.13 – Assicurazione per conto altrui.....	4
2.14 – Recesso da contratti conclusi a distanza.....	4
2.15 – Misure restrittive (Sanction Limitation and Exclusion Clause).....	4
3. CONDIZIONI DI OPERATIVITÀ .....	5
3.1 – Persone non considerate terzi.....	5
3.2 - Estensione territoriale.....	5
3.3 - Praticante Avvocato abilitato al Patrocinio.....	5
4. NORME CHE REGOLANO LA SEZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE .....	6
4.1 – Oggetto dell'Assicurazione.....	6
4.2 – Estensioni di garanzia sempre operanti.....	6
4.3 – Esclusioni.....	7
4.4 – Garanzie facoltative.....	7
4.5 – Limiti di Indennizzo, Scoperti e Franchigie.....	8
5. NORME CHE REGOLANO I SINISTRI .....	10
5.1 – Norme valide per la Sezione Responsabilità Civile.....	10
ALLEGATI.....	11
ALLEGATO 1 – Scaglioni di Fatturato.....	11

## 1. DEFINIZIONI

Alle seguenti definizioni le Parti attribuiscono convenzionalmente il significato di seguito precisato, valido ai fini dell'interpretazione del contratto ed agli effetti delle garanzie prestate:

**Assicurato:** soggetto, persona fisica o giuridica, il cui interesse è protetto dall'Assicurazione.

**Assicurazione:** il contratto di Assicurazione, così come definito dall'art. 1882 del Codice Civile.

**Contraente:** soggetto, persona fisica o giuridica, che stipula il contratto di Assicurazione.

**Cose:** sia gli oggetti materiali sia gli animali.

**Fatturato:** Introiti complessivi annui del professionista (intendendosi per Introiti quelli dichiarati ai fini I.V.A. al netto dell'I.V.A. e della cessione di beni).

**Franchigia:** parte di danno a carico dell'Assicurato.

**Indennizzo / Risarcimento:** la somma dovuta dalla Società in caso di Sinistro.

**Intermediario:** la persona fisica o la società, iscritta nel registro unico degli Intermediari assicurativi e riassicurativi di cui all'art. 109 del D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209, che svolge a titolo oneroso l'attività di intermediazione assicurativa o riassicurativa.

**Introiti:** si intendono gli Introiti dichiarati ai fini IVA al netto dell'IVA e delle cessioni di beni.

**IVASS:** Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni.

**Perdite Patrimoniali:** il pregiudizio economico, risarcibile ai termini di Polizza, che non sia conseguenza di lesioni personali o morte o di danneggiamenti a Cose.

**Polizza:** insieme dei documenti che comprovano il contratto di Assicurazione e riportano i dati anagrafici del Contraente e quelli necessari alla gestione del contratto, il Premio, le dichiarazioni del Contraente, i dati identificativi del Rischio assicurato, la sottoscrizione delle Parti nonché le presenti condizioni di Assicurazione.

**Premio:** somma dovuta dal Contraente alla Società come corrispettivo della prestazione assicurativa.

**Retroattività:** il periodo di tempo antecedente la data di decorrenza del periodo di Assicurazione indicata in Polizza. La Società riterrà valide le richieste di Risarcimento concernenti fatti o circostanze denunciati per la prima volta in corso di validità dell'Assicurazione in conseguenza di atti illeciti perpetrati entro il periodo di Retroattività indicato nelle condizioni di Polizza. Nessuna copertura assicurativa viene prestata per la propria attività svolta anche precedentemente alla stipula della Polizza presso un'associazione professionale o uno studio associato o una società diversa dal Contraente.

**Recesso:** dichiarazione unilaterale di una delle Parti che fa venir meno il vincolo contrattuale nei casi previsti dalla legge o dal contratto.

**Rischio:** probabilità che si verifichi il Sinistro.

**Scheda di Polizza:** documento che disciplina la copertura assicurativa dove sono riportati gli elementi essenziali del contratto quali i dati anagrafici, le Cose assicurate, le garanzie prestate, la durata ed i Premi dovuti e che costituisce parte integrante della documentazione contrattuale. Può essere corredata da uno o più allegati.

**Scoperto:** parte di danno, espressa in percentuale, a carico dell'Assicurato.

**Sinistro:** la richiesta scritta di Risarcimento danni di terzi per la quale è prestata l'Assicurazione.

**Società:** l'impresa assicuratrice, ossia HDI Assicurazioni S.p.A.

**Tipologia Lex:** Assicurazione per la Responsabilità Civile professionale dedicata agli avvocati.

## 2. NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE

### 2.1 – Decorrenza dell'Assicurazione e pagamento del Premio

L'Assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato nella Scheda di Polizza se il Premio o la prima rata di Premio sono stati pagati, altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento.

I Premi devono essere pagati all'Intermediario al quale è assegnata la Polizza, autorizzato a rilasciare quietanza di pagamento, oppure alla Società. Se il Contraente non paga i Premi o le rate di Premio successive, l'Assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del quindicesimo giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento e fino alle successive scadenze.

L'eventuale frazionamento del Premio non esonera il Contraente dal pagamento dell'intero Premio annuo da considerarsi a tutti gli effetti unico ed indivisibile.

### 2.2 – Durata e proroga dell'Assicurazione

*L'Assicurazione scade alle ore 24 del giorno indicato nella Scheda di Polizza.*

*Salvo che non sia diversamente indicato nella Scheda di Polizza, il contratto è stipulato con tacito rinnovo. In questo caso (tacito rinnovo), in mancanza di disdetta inviata da una delle Parti mediante lettera raccomandata almeno 30 giorni prima della scadenza indicata nella Scheda di Polizza, l'Assicurazione di durata non inferiore ad un anno è prorogata per un anno e così successivamente.*

Se il contratto è stipulato senza tacito rinnovo, la Polizza cessa alla scadenza contrattuale senza necessità di disdetta.

### 2.3 – Regolazione Premio

Il Premio è convenuto ed anticipato sulla base del Fatturato relativo alla ultima chiusura di esercizio indicato in Polizza.

Entro 30 gg dalla fine di ciascun periodo assicurativo annuo, o minor periodo, il Contraente ha l'obbligo di comunicare all'Impresa, il nuovo Fatturato riferito all'ultima chiusura di esercizio precedente la scadenza annuale di Polizza e si procederà come segue.

Nel caso in cui il nuovo dato relativo al Fatturato sia:

- 1) inferiore o uguale a quello dichiarato in Polizza non si procederà a nessuna regolazione del Premio e il Premio di Polizza si riterrà comunque acquisito come Premio minimo;
- 2) maggiore di quello dichiarato in Polizza ma rientrante, comunque, nella fascia di Fatturato indicata in Polizza non si procederà a nessuna regolazione Premio;
- 3) maggiore di quello dichiarato in Polizza e rientrante in una fascia diversa rispetto a quella riportata in Polizza e all'interno di una fascia diversa tra quelle riportate nell'Allegato 1, il Contraente / Assicurato ai sensi dell'art. "2.8 – Aggravamento del Rischio", si obbliga:

- a) al pagamento del conguaglio sul Premio anticipato mediante appendice di regolazione del Premio riportante l'importo da incassare pari alla differenza tra il Premio pagato ed il nuovo Premio ottenuto applicando al Premio anticipato il coefficiente calcolato mettendo in rapporto il Fatturato a consuntivo con il limite superiore della fascia di Fatturato dichiarata in Polizza.

*A titolo esemplificativo:*

*Polizza in corso: Fatturato esercizio precedente: 35.000,00 à Fascia di appartenenza: 30.001,00 – 50.000,00 à Premio pagato: Euro 500,00*

*Fatturato a consuntivo Euro 60.000,00 (maggiore o uguale ad Euro 50.001,00)*

*Premio di regolazione: (500,00 x 60.000,00/50.000,00) – 500,00 = 100,00 Euro*

Le differenze attive risultanti dalla regolazione devono essere pagate nei 15 (quindici giorni) successivi alla emissione della relativa

appendice;

- b) a sostituire il contratto entro 60 gg per la nuova annualità prendendo come riferimento la nuova fascia di Fatturato dichiarata in fase di regolazione Premio. Nel caso in cui il Contraente non accetti il nuovo Premio di Polizza, il contratto si intenderà cessato con il termine del periodo assicurativo in corso.

- 4) maggiore di quello dichiarato in Polizza e rientrante nell'ultima fascia di cui all'Allegato 1, fermi gli obblighi di cui la precedente punto 3) lettera a), la Società si riserva di valutare le condizioni dell'eventuale rinnovo o di recedere dal contratto alla scadenza contrattuale.

### 2.4 – Recesso in caso di Sinistro

*Dopo ogni Sinistro regolarmente denunciato a termini di Polizza, e fino al 60° giorno dalla data dell'atto di pagamento o dal rifiuto dell'Indennizzo, l'Assicurato può recedere dall'Assicurazione con preavviso di 30 giorni.*

*Tale facoltà di Recesso si intende esclusa per la Società.*

*L'eventuale pagamento o la riscossione dei Premi venuti a scadenza dopo la denuncia del Sinistro, o qualunque atto delle Parti, non potranno essere interpretati come rinuncia delle Parti ad avvalersi della facoltà di Recesso di cui al presente articolo.*

### 2.5 – Modifiche dell'Assicurazione

Le eventuali modifiche dell'Assicurazione devono essere provate per iscritto e risultare da apposito atto firmato dalla Società e dal Contraente.

### 2.6 – Altre Assicurazioni

*Il Contraente o l'Assicurato deve comunicare per iscritto alla Società l'esistenza o la successiva stipulazione di altre Assicurazioni per gli stessi rischi.*

### 2.7 – Dichiarazioni sui rischi assicurati

*Il Contraente deve dare alla Società tutte le informazioni che questa richiede per valutare il Rischio.* La Società presta l'Assicurazione nei modi e nei termini descritti nella presente Polizza sulla base delle dichiarazioni del Contraente o dell'Assicurato.

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente o dell'Assicurato relative a circostanze, originarie o sopravvenute, che influiscano sulla valutazione del Rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo nonché la stessa cessazione dell'Assicurazione, ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile.

### 2.8 – Aggravamento del Rischio

*Il Contraente o l'Assicurato deve dare immediata comunicazione scritta alla Società di ogni aggravamento del Rischio. Gli aggravamenti di Rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo nonché la stessa cessazione dell'Assicurazione ai sensi dell'art. 1898 del Codice Civile.*

## 2.9 – Diminuzione del Rischio

Nel caso di diminuzione del Rischio la Società è tenuta a ridurre il Premio o le rate di Premio successive alla comunicazione del Contraente o dell'Assicurato, ai sensi dell'art. 1897 del Codice Civile e rinuncia al relativo diritto di Recesso.

## 2.10 – Oneri fiscali

Sono sempre a carico del Contraente le imposte e gli altri oneri derivanti per legge dalla stipulazione del contratto.

## 2.11 – Rinvio alle norme di legge

Il presente contratto è regolato dalla legge italiana, che disciplina tutto quanto qui non espressamente previsto.

## 2.12 – Foro competente

Per le controversie relative all'interpretazione ed applicazione del presente contratto è competente il foro di residenza o domicilio elettivo del Contraente, Assicurato o avente diritto.

## 2.13 – Assicurazione per conto altrui

Se la presente Assicurazione è stipulata per conto altrui, gli obblighi derivanti dalla Polizza devono essere assolti dal Contraente, salvo quelli che per loro natura non possono essere assolti che dall'Assicurato, così come disposto dall'art. 1891 del Codice Civile "Assicurazione per conto altrui o per conto di chi spetta".

## 2.14 – Recesso da contratti conclusi a distanza

*In caso di vendita a distanza il Contraente ha facoltà di esercitare il diritto di Recesso nei 14 giorni successivi alla data di conclusione del contratto ovvero, se successiva, dalla data di ricevimento della documentazione contrattuale.* In tal caso, la Società rimborsa la quota di Premio – al netto dell'imposta – per il Periodo di Assicurazione non goduto.

In conformità all'art. 67 duodecies par. 5, lettera c) del Codice del Consumo, il diritto di Recesso non potrà essere esercitato laddove sia stato denunciato un Sinistro oggetto di copertura.

*Il Contraente, per esercitare il diritto, deve inviare alla Società, entro il termine previsto, la comunicazione di ripensamento a mezzo raccomandata A/R indirizzata a HDI Assicurazioni S.p.A., piazza Guglielmo Marconi, 25 – 00144 Roma, oppure tramite posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo a [hdi.assicurazioni@pec.hdi.it](mailto:hdi.assicurazioni@pec.hdi.it).*

*Il Contraente dovrà inoltre restituire alla Società copia dei documenti assicurativi, fatto salvo il diritto della Società di richiedere la documentazione in originale per particolari esigenze istruttorie.*

## 2.15 – Misure restrittive (Sanction Limitation and Exclusion Clause)

La presente Assicurazione non sarà operante e l'assicuratore non sarà tenuto a prestare copertura né sarà obbligato a pagare alcun Risarcimento, Indennizzo od a riconoscere alcun beneficio o servizio previsto nella presente Polizza, qualora la prestazione di tale copertura, il pagamento di tale Risarcimento, Indennizzo od il riconoscimento di tale beneficio o servizio espongano l'assicuratore a sanzioni, divieti o restrizioni previsti da:

- a) risoluzioni delle Nazioni Unite;
- b) provvedimenti relativi a sanzioni commerciali o economiche, leggi o regolamenti dell'Unione Europea, dello Spazio Economico Europeo, del Regno Unito o degli U.S.A.;
- c) qualsiasi altra norma o provvedimento nazionale o internazionale in materia di embargo internazionale e sanzioni economiche e commerciali.

### 3. CONDIZIONI DI OPERATIVITÀ

#### 3.1 – Persone non considerate terzi

*Non sono considerati terzi:*

- a) *le persone cui compete la qualifica di Assicurato;*
- b) *il coniuge, i genitori, i figli dell'Assicurato, nonché qualsiasi altro parente od affine con lui convivente;*
- c) *le persone che, essendo in rapporto di dipendenza con l'Assicurato, subiscano il danno in occasione di lavoro o di servizio, nonché tutti coloro che, indipendentemente dalla natura del loro rapporto con l'Assicurato, subiscano il danno in conseguenza della loro partecipazione alle attività cui si riferisce l'Assicurazione;*

*Se l'Assicurato non è persona fisica, non sono considerati terzi:*

- d) *il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l'amministratore e le persone che si trovino con loro nel rapporto di cui alla precedente lettera b);*
- e) *le società e/o persone giuridiche in cui l'Assicurato sia legale rappresentante, consigliere di amministrazione, socio a responsabilità illimitata, amministratore unico o dipendente.*

#### 3.2 - Estensione territoriale

*L'Assicurazione vale per le richieste di Risarcimento originate da comportamenti colposi posti in essere nel territorio di tutti i Paesi Europei.*

#### 3.3 - Praticante Avvocato abilitato al Patrocinio

*Nel caso in cui, all'atto di emissione della Polizza, il Fatturato dell'Avvocato Assicurato, risultante dall'ultima chiusura di esercizio precedente alla data di decorrenza del contratto, risultasse non superiore a euro 30.000,00, e l'Avvocato Assicurato fosse iscritto da non più di 6 anni alla Cassa Nazionale Forense, il Contraente si impegna, alla prima scadenza dopo 6 anni dalla data di iscrizione dell'Assicurato alla Cassa Nazionale Forense, a sostituire la Polizza.*

## 4. NORME CHE REGOLANO LA SEZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE

### 4.1 – Oggetto dell'Assicurazione

(cosa assicuriamo ed a fronte di quali eventi)

#### 4.1.1. Assicurazione Responsabilità Civile verso Terzi (R.C.T.)

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile:

- a) di Perdite Patrimoniali involontariamente cagionate a terzi, compresi i clienti, nell'esercizio dell'attività professionale descritta in Polizza, svolta nei termini delle leggi che la regolano. L'Assicurazione comprende le sanzioni di natura fiscale, le multe e le ammende inflitte ai clienti dell'Assicurato per errori imputabili all'Assicurato stesso;
- b) di danni corporali o materiali, involontariamente cagionati a terzi, compresi i clienti, in relazione alla conduzione dei locali adibiti all'attività dell'Assicurato e delle attrezzature ivi esistenti.

La copertura si intende operante per qualsiasi tipologia di danno: patrimoniale, non patrimoniale, indiretto, permanente, temporaneo e futuro, che dovesse occorrere ai terzi.

L'Assicurazione vale anche per la responsabilità civile che possa derivare all'Assicurato da fatto doloso o colposo dei suoi dipendenti, collaboratori, praticanti o sostituti processuali.

L'Assicurazione è inoltre estesa alla responsabilità personale dei collaboratori indicati in Polizza, facenti parte dello studio ed iscritti al relativo albo professionale. L'Assicurazione si intende prestata anche per i casi di colpa grave dell'Assicurato.

L'Assicurazione comprende inoltre la responsabilità civile derivante all'Assicurato ai sensi del Regolamento UE 2016/679 del 27 aprile 2016 (Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati) e del D. Lgs. 196/2003, così come armonizzati dal D. Lgs. 101/2018, per Perdite Patrimoniali cagionate a terzi in conseguenza dell'errato trattamento (raccolta, registrazione, elaborazione, conservazione, utilizzazione, comunicazione e diffusione) dei dati personali di terzi, ***purché conseguenti a fatti involontari e non derivanti da comportamento illecito; rimangono comunque escluse le multe e le ammende inflitte direttamente all'Assicurato o all'Ente di appartenenza per fatto dell'Assicurato stesso; tale copertura si intende prestata con uno Scoperto del 15% per ogni Sinistro, col minimo assoluto di Euro 500,00.***

La copertura si intende operante nell'esercizio delle attività, svolte nei termini delle Leggi e dei regolamenti che le disciplinano e fermo restando quanto esplicitamente escluso, di seguito indicate:

- c) attività di libero docente nonché di titolare di cattedra universitaria su materie rientranti nelle proprie competenze professionali;
- d) curatore fallimentare;
- e) commissario liquidatore nelle procedure di liquidazione coatta amministrativa;
- f) commissario giudiziale nelle procedure di concordato preventivo o di amministrazione controllata;
- g) rappresentanza ed assistenza dei clienti innanzi alla Commissione Tributaria, ***sempreché lo stesso non svolga attività di Giudice Tributario e/o membro di Commissione Tributaria;***
- h) invio telematico dei dati;
- i) attività di rappresentanza e difesa dinanzi all'Autorità Giudiziaria o ad arbitri, rituali o irrituali, nonché gli atti ad essa preordinati, connessi o consequenziali (quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, l'iscrizione a ruolo della causa o l'esecuzione delle notificazioni);
- j) attività di consulenza od assistenza stragiudiziali;
- k) redazione di pareri o contratti;
- l) assistenza al cliente nello svolgimento delle attività di mediazione, di cui al D. Lgs. n. 28/2010, o di negoziazione assistita ai sensi del D.L. n. 132/2014;

nonché ogni altra attività prevista ai sensi del Decreto del Ministero della Giustizia 22 settembre 2016, pubblicato in G.U. n. 238 dell'11 novembre 2016.

La copertura si intende estesa alla responsabilità per danni derivanti dalla custodia di documenti, somme di denaro, titoli e valori ricevuti in deposito dai clienti o dalle controparti processuali di questi ultimi.

***L'Assicurazione viene prestata fino a concorrenza del massimale indicato in Polizza per ogni Sinistro e per ogni anno assicurativo; tale massimale deve intendersi al netto delle spese di resistenza di cui all'art. 1917 comma 3, secondo periodo, del Codice Civile.***

***L'Assicurazione:***

- 1) ***di cui all'art. "4.1.1. Assicurazione Responsabilità Civile verso Terzi (R.C.T.)" lettera a) è prestata fino a concorrenza del massimale indicato in Polizza per ciascun periodo assicurativo annuo, indipendentemente dal numero delle richieste di Risarcimento presentate all'Assicurato nello stesso periodo. Per quanto riguarda le sanzioni di natura fiscale, le multe e le ammende inflitte ai clienti dell'Assicurato, è previsto uno Scoperto del 10% dell'importo di ogni Sinistro col minimo assoluto di Euro 1.000,00.***
- 2) ***di cui all'art. "4.1.1. Assicurazione Responsabilità Civile verso Terzi (R.C.T.)" lettera b) è prestata fino a concorrenza di un importo pari al massimale indicato in Polizza per ogni Sinistro, qualunque sia il numero delle persone danneggiate, senza l'applicazione dello Scoperto previsto al precedente punto 1).***

***Il massimale stabilito per la perdita o il danno cui si riferisce la richiesta di Risarcimento resta unico anche nel caso di corresponsabilità di più Assicurati.***

### 4.2 – Estensioni di garanzia sempre operanti

#### 4.2.1. Danni indiretti

La garanzia si estende ai danni derivanti da interruzioni o sospensioni, totali o parziali, di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi, ***purché conseguenti, a Sinistro risarcibile a termine di Polizza.***

#### 4.2.2. Retroattività

L'Assicurazione vale per le richieste di Risarcimento presentate per la prima volta all'Assicurato nel corso del periodo di Assicurazione, indipendentemente dalla data dell'errore o della negligenza che hanno generato il danno. Tale copertura retroattiva si intende prestata anche a favore degli eredi dell'Assicurato.

#### 4.2.3. Proroga ultrattività decennale

Esclusivamente per gli assicurati che cessano l'attività professionale nel periodo di vigenza della presente Polizza, l'Assicurazione è operante per i fatti dannosi accaduti nel periodo di efficacia della stessa e che hanno generato una richiesta di Risarcimento ricevuta per la prima volta dopo la sua cessazione.

Tale operatività è valida per i dieci anni successivi e nel rispetto, comunque, dei termini di prescrizione previsti dalla legge.

Tale copertura si intende prestata anche a favore degli eredi dell'Assicurato.

#### 4.2.4. Vincolo di solidarietà

*In caso di responsabilità solidale con altri soggetti, assicurati e non, l'Assicurazione vale per la responsabilità dell'Assicurato per intero, compresa quindi quella parte di responsabilità che gli possa derivare in via solidale dal rapporto con altri professionisti. Viene fatto salvo il diritto di regresso nei confronti dei condebitori solidali.*

#### 4.2.5. Franchigie o scoperti

In presenza di franchigie e scoperti, l'assicuratore sarà comunque tenuto a risarcire il terzo per l'intero importo dovuto, ferma restando la facoltà di recuperare l'importo della Franchigia o dello Scoperto dall'Assicurato che abbia tenuto indenne dalla pretesa risarcitoria del terzo.

### 4.3 – Esclusioni

(eventi che non assicuriamo)

*L'Assicurazione non vale per:*

- a) *le Perdite Patrimoniali conseguenti a smarrimento, distruzione o deterioramento di preziosi, nonché quelle derivanti da furto, rapina o incendio;*
- b) *le Perdite Patrimoniali derivanti dalla sottoscrizione di relazioni di certificazione dei bilanci delle Società per azioni quotate in borsa (D.P.R. 31.03.1975 n. 136);*
- c) *le Perdite Patrimoniali inerenti l'attività svolta dall'Assicurato nell'ambito di incarichi di consigliere di amministrazione;*
- d) *le Perdite Patrimoniali conseguenti ad omissioni nella stipulazione o modifica di assicurazioni private o a ritardi nel pagamento dei relativi premi;*
- e) *le Perdite Patrimoniali conseguenti all'attività svolta in proprio da collaboratori e sostituti dell'Assicurato;*
- f) *i danni commessi quando l'Assicurato si trovi, per motivi disciplinari, sospeso, inabilitato o destituito dall'attività professionale;*
- g) *i casi di dolo dell'Assicurato;*
- h) *da circolazione su strade di uso pubblico o su aree ad esse equiparate di veicoli a motore, nonché da navigazione di natanti a motore e da impiego di aeromobili compresi i droni di peso superiore ai 250 gr.;*
- i) *i casi in cui, al tempo dell'esplicazione dell'attività professionale indicata in Polizza, l'Assicurato non era iscritto al relativo Albo Professionale;*
- j) *derivanti dal c.d. "Rischio informatico" o "cyber risk", come ad esempio distruzione di server, cancellazione di database clienti o ordini per azione erronea – anche colposa – da parte di un dipendente addetto alla gestione informatica, l'azione di un virus o malware.*

*L'Assicurazione non vale inoltre per:*

- k) *le Perdite Patrimoniali inerenti l'attività svolta dall'Assicurato nell'ambito di incarichi di sindaco di società od enti;*
- l) *le Perdite Patrimoniali inerenti l'attività svolta dall'Assicurato in qualità di Giudice Tributario o di Arbitro;*
- m) *le Perdite Patrimoniali inerenti l'attività svolta dall'Assicurato per incarichi conferiti da Enti Pubblici per le mansioni svolte nell'ambito di tali Enti;*
- n) *per i danni da proprietà di fabbricati e dei relativi impianti fissi;*  
*salvo che tali coperture non vengano espressamente richiamate in Polizza.*

### 4.4 – Garanzie facoltative

(valide e operanti se richiamate in Polizza)

#### 4.4.1. Responsabilità Civile verso prestatori di lavoro (R.C.O.)

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato, purché in regola, al momento del Sinistro, con gli obblighi dell'Assicurazione di legge, di quanto questi sia tenuto a pagare (capitale, interessi e spese) quale civilmente responsabile:

- A) ai sensi degli artt. 10 e 11 del D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124 e dell'art. 13 del Decreto Legislativo 23 febbraio 2000 n. 38, per gli infortuni sofferti da prestatori di lavoro da lui dipendenti o da lavoratori parasubordinati assicurati ai sensi dei predetti D.P.R. e D. Lgs. ed addetti alle attività per le quali è prestata l'Assicurazione;
- B) ai sensi del Codice Civile a titolo di Risarcimento di danni non rientranti nella disciplina del D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124 e del Decreto Legislativo 23 febbraio 2000 n. 38, cagionati ai lavoratori di cui al precedente punto A) per morte e per lesioni personali da infortunio dalle quali **sia derivata un'invalidità permanente non inferiore al 5%.**

*Da tale garanzia sono comunque escluse le malattie professionali.*

La garanzia R.C.O. vale anche per azioni di rivalsa esperite dall'INPS ai sensi dell'art. 14 della legge 12 giugno 1984 n. 222.

#### 4.4.2. A – Giudice tributario

A parziale deroga dell'art. "4.3 – Esclusioni" lettera l), l'Assicurazione comprende i danni da responsabilità civile derivante dallo svolgimento di incarico di Giudice Tributario conferito dalla competente Autorità.

*L'Assicurazione si intende prestata con uno Scoperto del 10% per ogni Sinistro, col minimo assoluto di Euro 500,00, nel sottolimito del 5% del massimale indicato in Polizza per Sinistro e per anno.*

#### 4.4.3. E – Funzione di Sindaco

A deroga dell'art. "4.3 – Esclusioni" lettera k), l'Assicurazione vale per i danni cagionati a terzi, compresi soci e creditori sociali, in conseguenza di violazione colposa da parte dell'Assicurato dei doveri connessi all'esplicazione delle funzioni di Sindaco di Società quotate in borsa, Società per Azioni, Società in Accomandita per Azioni, ai sensi dell'art. 2407 del Codice Civile nonché Società a Responsabilità Limitata.

- a) **condizioni per l'estensione di garanzia**

*L'efficacia di tale estensione è subordinata alle seguenti condizioni:*

- che l'Assicurato abbia incluso negli Introiti dichiarati in Polizza anche i compensi annuali percepiti per tali funzioni;
- che tali compensi non siano superiori al 35% del totale degli Introiti indicati in Polizza;
- che tali funzioni siano svolti in conformità con le disposizioni di legge e di regolamento applicabili.

**b) Limiti dell'estensione di garanzia**

L'Assicurazione si intende prestata con uno Scoperto del 10% per ogni Sinistro, col minimo assoluto di Euro 2.600,00 ed il massimo di Euro 15.000,00 e nel sottolimito del 10% del massimale indicato in Polizza con il massimo di Euro 300.000,00 per Sinistro e per anno.

Fermo restando quanto sopra previsto, si intendono comprese anche le funzioni di Sindaco assunte presso banche, società di intermediazione mobiliare, compagnie di Assicurazione e società finanziarie in genere. In tal caso, l'Assicurazione si intende prestata con uno Scoperto del 10% per ogni Sinistro, col minimo assoluto di Euro 5.000,00 ed il massimo di Euro 20.000,00, con sottolimito del 5% del massimale indicato in Polizza con il massimo di Euro 250.000,00 per Sinistro e per anno.

Resta in ogni caso inteso che la presente estensione opera a secondo rischio, quindi ad integrazione e dopo esaurimento dei massimali di eventuali altre coperture, se esistenti, aventi ad oggetto garanzie in tutto o in parte previste dalla presente Polizza.

**c) Esclusioni**

Da tale estensione restano escluse:

- le richieste di Risarcimento relative a procedure di liquidazione ai sensi dell'art. 2484, comma 1, punto 4, del Codice Civile;
- le richieste di Risarcimento relative a procedure concorsuali, ivi incluse a titolo esemplificativo e non esaustivo procedure fallimentari, di amministrazione controllata, di concordato preventivo, di liquidazione coatta amministrativa;
- le richieste di Risarcimento relative a società il cui ultimo bilancio antecedente la data di decorrenza dell'Assicurazione presenti (o avrebbe dovuto presentare, applicando corretti sistemi di redazione) una perdita ante imposte superiore al 25% del patrimonio netto;
- le richieste di Risarcimento relative a somme percepite dall'Assicurato a titolo di compenso o ad altro titolo in assenza di regolare delibera dell'organo competente;
- le richieste di Risarcimento avanzate direttamente o indirettamente da società o enti in cui l'Assicurato abbia un interesse economico-finanziario (quote, azioni, obbligazioni, ecc.).

**4.4.4. F – Funzioni pubbliche**

A deroga dell'art. "4.3 – Esclusioni" lettera m), L'Assicurazione vale per i danni cagionati a terzi in conseguenza di violazione colposa dei doveri connessi all'espletamento di funzioni di carattere pubblico, ivi compresi a titolo esemplificativo e non limitativo gli incarichi di:

- commissario governativo per le procedure di scioglimento di società cooperative;
- sindaco di Enti Pubblici (componente del collegio sindacale);
- revisore dei bilanci dei Comuni o delle Province (o Enti territoriali equivalenti alle Province);
- custode giudiziario e delegato alle vendite.

sempreché tali incarichi rientrino nelle competenze professionali consentite dalla legge.

L'Assicurazione si intende prestata con uno Scoperto del 5% per ogni Sinistro, col minimo assoluto di Euro 500,00.

**4.4.5. G – Funzioni di arbitro**

A parziale deroga dell'art. "4.3 – Esclusioni" lettera l), l'Assicurazione vale per i danni da responsabilità civile derivante dallo svolgimento di incarico di Arbitro.

L'Assicurazione si intende prestata con uno Scoperto del 5% per ogni Sinistro, col minimo assoluto di Euro 500,00.

**4.4.6. L – Proprietà dei locali**

A deroga dell'art. "4.3 – Esclusioni" lettera n), l'Assicurazione comprende la responsabilità civile per danni a Terzi derivante dalla proprietà dei locali adibiti ad ufficio o studio professionale, compresi gli impianti fissi destinati alla loro conduzione, con esclusione dei danni derivanti:

- da lavori di manutenzione straordinaria, ampliamenti, sopraelevazione o demolizione;
- da spargimento d'acqua o da rigurgiti di fogne, salvo che siano conseguenti a rottura accidentale di tubazioni o condutture, nonché quelli derivanti unicamente da umidità, stiticcio ed in genere insalubrità dei locali;
- alle opere e cose sulle quali sono installate, nell'edificio sede dell'ufficio o studio professionale, le insegne luminose e non;
- da attività esercitate nei fabbricati, all'infuori di quelle per le quali è prestata l'Assicurazione.

Limitatamente ai danni da spargimento di acqua o da rigurgiti di fogna, derivanti da rottura accidentale, il Risarcimento viene corrisposto con una Franchigia assoluta di Euro 150,00 per ciascun Sinistro.

**4.4.7. ES – Esclusione delle sanzioni di natura fiscale**

A deroga dell'art. "4.1.1. Assicurazione Responsabilità Civile verso Terzi (R.C.T.)" lettera a), l'Assicurazione non comprende le sanzioni di natura fiscale, le multe e le ammende inflitte ai clienti dell'Assicurato.

**4.4.8. FR – Franchigia frontale**

Fermi ed invariati i casi in cui siano previste in Polizza franchigie superiori, negli altri casi il pagamento dell'Indennizzo sarà effettuato previa detrazione dell'importo, per singolo Sinistro, espressamente indicato in Polizza (Franchigia).

Resta inteso che tali franchigie riguardano esclusivamente la garanzia RC professionale, restando escluse le casistiche di RC della conduzione e/o proprietà dei locali nonché danni patrimoniali.

**4.5 – Limiti di Indennizzo, Scoperti e Franchigie**

A seguire si riepilogano i Limiti di Indennizzo, le Franchigie e gli Scoperti operanti per la Sezione Responsabilità Civile.

**Garanzie base**

Garanzia	Limiti di Indennizzo	Franchigia/Scoperto
Perdite Patrimoniali per errato trattamento dati personali di terzi	===	<ul style="list-style-type: none"> <li>15% per Sinistro con minimo assoluto di Euro 500,00</li> </ul>
Sanzioni di natura fiscale, multe, ammende	===	<ul style="list-style-type: none"> <li>10% per Sinistro con minimo assoluto di Euro 1.000,00</li> </ul>

**Garanzie facoltative**

Garanzia	Limiti di Indennizzo	Franchigia/Scoperto
R.C.O. – Morte e lesioni personali da infortunio dalle quali sia derivata un'inabilità permanente	===	<ul style="list-style-type: none"> <li>5%</li> </ul>
A – Giudice tributario	<ul style="list-style-type: none"> <li>5% del massimale per Sinistro ed anno</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>10% per Sinistro con minimo assoluto di Euro 500,00</li> </ul>
E – Funzione di Sindaco	<ul style="list-style-type: none"> <li>10% del massimale con il massimo di Euro 300.000,00 per Sinistro ed anno</li> <li>5% del massimale con il massimo di Euro 250.000,00 per Sinistro ed anno per funzione di Sindaco presso banche, società di intermediazione mobiliare, compagnie di Assicurazione, società finanziarie in genere</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>10% per Sinistro con minimo assoluto di Euro 2.600,00 e massimo di Euro 15.000,00</li> <li>10% per Sinistro con minimo assoluto di Euro 5.000,00 e massimo di Euro 20.000,00 per funzione di Sindaco presso banche, società di intermediazione mobiliare, compagnie di Assicurazione, società finanziarie in genere</li> </ul>
F – Funzioni pubbliche	===	<ul style="list-style-type: none"> <li>5% per Sinistro con minimo assoluto di Euro 500,00</li> </ul>
G – Funzioni di arbitro	===	<ul style="list-style-type: none"> <li>5% per Sinistro con minimo assoluto di Euro 500,00</li> </ul>
L – Proprietà dei locali	===	<ul style="list-style-type: none"> <li>Euro 150,00 per Sinistro per danni da spargimento acqua o rigurgiti fogna</li> </ul>
FR – Franchigia frontale	===	<ul style="list-style-type: none"> <li>Somma indicata in Scheda di Polizza</li> </ul>

## 5. NORME CHE REGOLANO I SINISTRI

### 5.1 – Norme valide per la Sezione Responsabilità Civile

#### 5.1.1. Obblighi

*In caso di Sinistro, il Contraente o l'Assicurato deve dare avviso* alla Società entro 5 giorni dall'evento o da quando egli ne ha avuto conoscenza ai sensi dell'articolo 1913 del Codice Civile.

Devono inoltre far seguito nel più breve tempo possibile, le ulteriori indicazioni sulle modalità di accadimento del Sinistro di cui l'Assicurato o il Contraente siano venuti a conoscenza, nonché i documenti e gli atti giudiziari o amministrativi relativi al Sinistro successivamente a loro pervenuti. L'inadempimento di uno di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo, ai sensi dell'articolo 1915 del Codice Civile.

*La denuncia di Sinistro può essere effettuata alla Società secondo una delle seguenti modalità:*

A mezzo <b>telefono</b> al numero verde:	<b>800.23.31.20</b>
A mezzo <b>fax</b> al numero verde:	<b>800.60.61.61</b>
A mezzo <b>posta</b> indirizzata a:	<b>HDI Assicurazioni S.p.A. – Area Sinistri Piazza Guglielmo Marconi, 25 – 00144 Roma</b>
A mezzo <b>posta elettronica</b> indirizzata a:	<b>sinistri@hdi.it</b>
A mezzo <b>posta elettronica certificata</b> , solo per i titolari di Posta Elettronica Certificata (PEC) indirizzata a:	<b>hdi.assicurazioni@pec.hdi.it</b>
Rivolgendosi al proprio Intermediario	
Per informazioni sui Sinistri rivolgersi al numero verde: <b>800.23.31.20</b> oppure al proprio Intermediario	

#### 5.1.2. Pagamento dell'Indennizzo

Espletata l'attività istruttoria necessaria alla verifica della copertura di Polizza e alla quantificazione del danno, l'Indennizzo o il Risarcimento – se dovuto – verrà liquidato dalla Società entro 30 giorni dal compimento dell'ultimo atto istruttorio necessario. In caso di contenzioso civile, l'Indennizzo o Risarcimento verrà erogato negli stessi termini temporali, in ossequio a quanto disposto dal giudice in sentenza e nel rispetto dei termini previsti dal Codice di Procedura Civile.

#### 5.1.3. Diritto di surrogazione

Fermo il disposto dell'art. 1916 del Codice Civile l'Assicurato si obbliga, a richiesta della Società, a conferirle formale mandato ad agire verso i terzi, anche prima del pagamento dell'Indennizzo.

#### 5.1.4. Gestione delle vertenze di danno – Spese legali

La Società assume, *fino a quando ne ha interesse*, a nome dell'Assicurato, la gestione stragiudiziale e giudiziale delle vertenze in sede civile, penale ed amministrativa designando, ove occorra, legali o tecnici, ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'Assicurato stesso.

L'Assicurato è tenuto a prestare la propria collaborazione per permettere la gestione delle suddette vertenze e a comparire personalmente in giudizio ove la procedura lo richieda.

*La Società ha il diritto di rivalersi sull'Assicurato* del pregiudizio derivatole dall'inadempimento di tali obblighi.

Sono a carico della Società le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato, *entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito in Polizza per il danno cui si riferisce la domanda*.

*Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite fra Società e Assicurato in proporzione del rispettivo interesse*.

*La Società non riconosce le spese incontrate dall'Assicurato per legali o tecnici che non siano da essi designati e non risponde di multe od ammende né delle spese di giustizia penale*.

#### 5.1.5. Franchigie o scoperti

In presenza di franchigie e scoperti, l'assicuratore sarà comunque tenuto a risarcire il terzo per l'intero importo dovuto, ferma restando la facoltà di recuperare l'importo della Franchigia o dello Scoperto dall'Assicurato che abbia tenuto indenne dalla pretesa risarcitoria del terzo.

**ALLEGATI****ALLEGATO 1**  
**Scaglioni di Fatturato****Attività individuale**

Scaglioni di Fatturato				
Fino a 30.000,00	da 30.001,00 a 50.000,00	da 50.001,00 a 70.000,00	da 70.001,00 a 150.000,00	da 150.001,00

**Studio Associato (fino a 10 professionisti)**

Scaglioni di Fatturato						
Fino a 125.000,00	da 125.001,00 a 250.000,00	da 250.001,00 a 375.000,00	da 375.001,00 a 500.000,00	da 500.001,00 a 1.000.000,00	da 1.000.001,00 a 1.500.000,00	Da 1.500.001,00

**Studio Associato (oltre 10 professionisti)**

Scaglioni di Fatturato		
Fino a 500.000,00	da 500.001,00 a 750.000,00	da 750.001,00



PAGINA LASCIATA

INTENZIONALMENTE

IN

BIANCO

**HDI Assicurazioni S.p.A.**

Piazza Guglielmo Marconi, 25 – 00144 Roma

Tel. +39 06 421 031

Fax +39 06 4210 3500

[hdi.assicurazioni@pec.hdia.it](mailto:hdi.assicurazioni@pec.hdia.it)

[www.hdiassicurazioni.it](http://www.hdiassicurazioni.it)

**Mod. P5892 – Ed. 10/2022**

